Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Giovedì, 25 luglio 1929 - ANNO VII** — **Numero 172**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi n. 14.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e **Istituto centrale di statistica:** Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 20 luglio 1929 - Anno VII).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1863.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1224.**

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1864.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1222.**

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio istituto superiore navale di Napoli e gli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina passano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Al Ministero della pubblica istruzione competono tutte le facoltà spettanti, in virtù delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonchè la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.

Art. 3.

Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorchè in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, stanziati per gli Istituti di cui all'art. 1, saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per la marina.

Il patrimonio immobiliare degli Istituti predetti e quanto è ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi inerenti all'amministrazione degli Istituti di cui all'art. 1 è autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.

Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cesserà con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per la marina, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e della marina.

I posti da aumentare nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione dovranno corrispondere, così nel complesso come nei singoli gradi, al numero di quelli che, per effetto del passaggio dei funzionari di cui all'art. 4, si sopprimeranno nel ruolo del Ministero della marina.

Art. 6.

Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione, nel quale all'atto del trapasso verrà creata una sesta sezione composta di 5 membri.

I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi istituti di cui all'art. 1.

In seno alla sezione è costituito un Comitato esecutivo composto del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Art. 7.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro per la pubblica istruzione e quello per la marina. E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1865.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1223.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, anche in deroga alle disposizioni e limitazioni stabilite dall'art. 74 del suo statuto, è autorizzata a concedere un mutuo o mutui sino alla concorrenza di 10 milioni all'Ente autonomo del Teatro alla Scala, colla fidejussione solidale del comune di Milano e con l'una o l'altra delle seguenti garanzie accessorie:

a) cessione di tanta parte del gettito del diritto addizionale di cui all'art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, quanta corrisponda all'ammontare delle semestralità convenute;

b) ipoteca di primo grado sul Teatro alla Scala ed immobili annessi e relativi;

oppure con entrambe queste garanzie, ferma in ogni caso la fidejussione solidale del comune di Milano.

Le condizioni di tasso d'interesse e del periodo di ammortamento verranno direttamente concordate dagli enti interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1866.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1230.**

Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 6 giugno 1929 - VII - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della provincia di Modena, per l'elettrificazione con la contemporanea trasformazione a scartamento normale delle ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola, con diramazione Cavezzo-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1867.**

LEGGE 4 luglio 1929, n. **1219.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione con la Società Anonima Bresciana Autovie per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1868.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1220.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1869.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1221.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1870.

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, concernente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna, e del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il R. decreto-legge 25 aprile 1929 - Anno VII, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia;

b) il R. decreto-legge 25 aprile 1929 - Anno VII, n. 800, con il quale è prorogato di 25 anni, dal 22 aprile 1929 al 22 aprile 1954, il termine stabilito con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie 3ª, per il compimento delle opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento della città di Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1871.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1929, n. 298.

Trattamento doganale dello jodio e dei prodotti jodurati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere un'adeguata protezione alla produzione nazionale dello jodio greggio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale dello jodio greggio e raffinato e dei prodotti jodurati è modificato come segue:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
670	Jodio:			
a	greggio	Kg.	10	0.5
b	raffinato	»	12	0.5
685	Joduri metallici	»	11	0.5
725	Jodoformio . . . . (nota invariata)	»	10	1.0

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1872.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1929, n. 1237.

Proroga fino al 31 agosto 1929 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, recante disposizioni in materia di penalità sulle imposte dirette;

Visto l'art. 26 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, contenente le modalità per le denuncie dei redditi agli effetti delle imposte dirette;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare i termini stabiliti dagli indicati articoli 8 e 26 per dare una

più ampia divulgazione alle norme contenute nella citata legge del 1928 e nel successivo regolamento del 1929 ed alle penalità con essi comminate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 26 del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, per la presentazione delle denuncie dei redditi soggetti ad imposte dirette è prorogato al 31 agosto 1929.

E' altresì prorogato a tale data il termine stabilito dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834.

Per le denuncie presentate dopo il 30 giugno ed entro il 31 agosto 1929, l'abbuono delle annualità di imposta arretrate, concesso dal secondo comma del suddetto art. 8, non si estende ai redditi mobiliari delle categorie A-C2 e D.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 69. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1873.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1239.**

Modifica del 1° comma dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto l'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è modificato come appresso:

« L'estrazione a sorte delle cartelle deve essere fatta ogni anno, pubblicamente, entro la prima quindicina dei mesi di febbraio e di agosto, in giorni non festivi, e con l'intervento di un delegato governativo il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri. Il Ministero dell'economia nazionale fisserà entro la quindicina predetta il giorno dell'estrazione per i singoli istituti, ai quali è fatto obbligo di dare larga pubblicità a tale data, con un congruo anticipo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 71. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1874.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1242.**

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica dei due comprensori tra il fiume Alli e la Punta di Copanello e fra la Punta delle Castella e Capo Colonna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica dei due comprensori fra il fiume Alli e la Punta di Copanello e fra la Punta delle Castella e Capo Colonna in provincia di Catanzaro allo scopo di eliminare la infezione malarica che affligge i numerosi centri abitati compresi nel territorio fra cui specialmente Catanzaro Marina e Isola Capo Rizzuto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria, a termini del 2° comma dell'articolo 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria in data 24 agosto 1928, n. 189;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 29 dicembre 1928, n. 3504;

A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in 1ª categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica dei due comprensori fra il fiume Alli e la Punta di Copanello e fra la Punta delle Castella e Capo Colonna in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 74. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1875.

REGIO DECRETO 11 luglio 1929, n. 1250.
Norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1908, n. 605, relativo alla costituzione dei giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari del Regio esercito e dell'Armata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.

L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel sentimento stesso dell'onore, rettamente inteso, e nei legami che avvincono gli animi della grande famiglia militare, unita dalla comunanza di un altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.

Tanto è generoso l'atto di chi, dopo aver trasceso verso un compagno d'armi in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi accetta, con pari lealtà, la mano che gli viene stesa. L'uno e l'altro hanno benemeritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'Esercito, dell'Armata e dell'Aeronautica.

Art. 2.

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un giurì d'onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.

La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Art. 3.

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno cagionato la controversia e richiedono che il giurì si pronunci sulla vertenza. Qualora i rispettivi rappresentanti non siano d'accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, quando la vertenza sia sorta per una gravissima offesa, non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione.

Art. 4.

La relazione o le relazioni, chiuse dai rappresentanti in unico piego con l'indicazione all'esterno del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:

Per l'Esercito:

se trattasi di vertenza fra marescialli d'Italia, fra generali d'armata, fra generali di corpo d'armata designati d'armata, fra generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti di altri corpi del Regio esercito, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra generali di divisione o tenenti generali, fra generali di brigata o maggiori generali, al comandante del corpo d'armata a cui appartiene l'ufficiale generale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo a cui appartiene l'ufficiale o il militare di truppa che ha inviato la sfida.

Per la Marina:

se trattasi di vertenza fra grandi ammiragli, fra ammiragli d'armata, fra ammiragli designati d'armata, fra ammiragli di squadra e di divisione o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia marina, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale, o al comandante militare marittimo da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all'autorità più elevata in grado da cui dipende l'ufficiale o il militare del corpo Reali equipaggi che ha inviato la sfida.

Qualora la vertenza abbia luogo fra ufficiali e altri militari imbarcati su navi isolate all'estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all'autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e, se allo stesso ancoraggio sono riunite più navi, al comandante superiore.

Per la Regia aeronautica:

se trattasi di vertenza fra generali di squadra aerea o di divisione o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra generali di brigata aerea, o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, al comandante di zona aerea da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni, oppure fra gli altri militari, al comandante del corpo a cui appartiene l'ufficiale o il militare che ha inviato la sfida.

Art. 5.

E' dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli o indugi di sorta alla trasmissione del piego contenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.

Art. 6.

Le autorità a cui è diretto il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costitu-

zione di un giurì d'onore, composto di un presidente e di due membri che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od in anzianità ai contendenti.

Il giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali o fra ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, da un generale d'armata, o di corpo d'armata comandante designato d'armata, o di corpo d'armata o di divisione, o da un ammiraglio d'armata o designato di armata o di squadra o di divisione, o da un generale di squadra o di divisione aerea;

in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti della Regia marina, da un ufficiale generale o da un ufficiale ammiraglio;

in quelle fra gli ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale di grado corrispondente della Regia marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 7.

Il giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verdetto può avere per risultato:

a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;

b) un verbale di conciliazione;

c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.

Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi, in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.

Il giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti.

Il giurì fissa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando innanzi a sè i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 8.

Il giurì ha facoltà di pronunciare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 8.

Nei casi *a*) e *b*) dell'articolo precedente, se una delle parti, od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 9.

E' obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art. 10.

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. In tal caso il piego, di cui all'art. 4, deve essere diretto all'autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L'autorità stessa costituisce il giurì, nominando il presidente ed un membro; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende lo sfidato.

Art. 11.

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi vi aderiscano, potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti: e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.

Art. 12.

E' abrogato il R. decreto 4 ottobre 1908, n. 605.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 82. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1876.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1238.

Riforma della composizione del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2464, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Ritenuta la opportunità di modificare ed integrare la composizione del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse e di costituire in seno allo stesso una Giunta esecutiva allo scopo di rendere più spedita l'attuazione del còmpito dalla legge affidato al Comitato medesimo;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, è sostituito il seguente:
Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, sarà costituito uno speciale Comitato del quale saranno chiamati a far parte:
un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
un consigliere di Cassazione;
il direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici;
il direttore generale dell'edilizia, dei porti e della viabilità;
il direttore generale dell'agricoltura;
il console generale della Milizia nazionale forestale;
il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito;
il direttore generale della sanità pubblica;
un rappresentante della Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
il presidente ed il direttore generale dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;
cinque esperti nelle discipline economiche ed agrarie e nella pratica delle trasformazioni fondiarie.

Art. 2.

E' costituita in seno al Comitato per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse una Giunta esecutiva della quale sono chiamati a far parte:
il presidente del Comitato per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse;
il direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici;
il direttore generale dell'agricoltura;
il rappresentante della Direzione generale del tesoro;
il direttore generale dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;
tre degli esperti nelle discipline economiche ed agrarie e nella pratica delle trasformazioni fondiarie, designati dal Comitato.

Il direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici ed il direttore generale dell'agricoltura potranno, in caso di impedimento o di assenza, farsi sostituire da funzionari delle rispettive Direzioni generali.

La Giunta esecutiva ha il cómpito di predisporre le deliberazioni del Comitato e di curarne la esecuzione. Essa avrà inoltre le attribuzioni indicate ai numeri 2, 4 e 7 dell'articolo 9 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, già di spettanza del Comitato per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 70. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1877.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **1197.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Coredo, con sede nel Comune omonimo.

N. 1197. R. decreto 4 aprile 1929, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Coredo, con sede nel Comune omonimo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1929.

Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto di Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Catania e distante da quest'ultima un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della III Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1929.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Valenza (Alessandria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Valenza (provincia di Alessandria);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Valenza (provincia di Alessandria) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3885)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1929.

Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, che dà facoltà al Ministro per le finanze di stabilire l'importo massimo dell'assegno mensile da corrispondere ai volontari in servizio di prova;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 dicembre 1923, n. 290, col quale venne fissato l'importo massimo del predetto assegno per il personale in prova dei vari gruppi e dei ruoli subalterni;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di variare la misura dell'assegno in parola, in relazione al trattamento economico del personale di ruolo, approvato con la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Determina:

Articolo unico.

L'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova è stabilito:

in L. 700 per quello di gruppo *A*;
in L. 600 per quello di gruppo *B*;
in L. 400 per quello di gruppo *C*;
in L. 275 per quello subalterno,

a decorrere dal 1° luglio 1929, e

in L. 800 per quello di gruppo *A*;
in L. 700 per quello di gruppo *B*;
in L. 425 per quello di gruppo *C*;
in L. 300 per quello subalterno,

a decorrere dal 1° luglio 1930.

Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono, per personali in servizio di prova, trattamenti economici più favorevoli di quelli stabiliti col precedente comma.

Spettano inoltre al personale in servizio di prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della citata legge 27 giugno 1929, n. 1047, restando abolite le indennità temporanee di caro viveri a norma della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3920)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1929.

Accettazione di dimissioni da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, tra gli altri, venne nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova il sig. Levi Enrico fu Michele;

Viste le lettere, in data 19 giugno 1929, con le quali il predetto sig. Levi rassegna le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a decorrere dal 30 dello stesso mese, per attendere alla direzione d'un Banco di commissioni in Borsa e Banca, dal medesimo istituito nella città di Genova;

Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale dell'economia di Genova;

Decreta:

A decorrere dal 30 giugno 1929, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Enrico Levi dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 16 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3921)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Jurdana, nata ad Apriano il 28 luglio 1906, da Matteo e da Maria Poscich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giordano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Jurdana è ridotto nella forma italiana di « Giordano » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3808)

N. 859.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Jelussich Elisabetta in Grossmann, nata a Susak il giorno 8 ottobre 1904 da Francesco e da Giuseppa Crascovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gelussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Jelussich Elisabetta in Grossmann è ridotto nella forma italiana di « Gelussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(3809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Bologna.

Si comunica che con R. decreto 10 giugno 1929 (registrato alla Corte dei conti addì 27 stesso mese, registro n. 5 Interno, foglio 58) il signor prof. Mario Betti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Bologna, pel triennio 1927-1929, in sostituzione del defunto prof. Giuseppe Plancher.

(3900)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Generosa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° marzo 1928, n. 115, il signor Giacomo Martelli del fu Giovanni è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso bevanda sotto il nome di « Generosa » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in frazione La Scala del comune di San Miniato (Pisa) della quale il predetto signor Martelli è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da mezzo litro, un litro e due litri della forma e colore comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero protetto all'interno ed all'esterno da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari della dimensione di mm. 268 × 128 circa, stampate su carta bianca. Sulla sinistra dell'etichetta in uno spazio rettangolare (mm. 58 × 128) è riportato a caratteri neri dall'alto in basso:

1° onorificenze concesse all'acqua in varie esposizioni;

2° i risultati dell'analisi chimica in ioni, ed il probabile aggruppamento in sali;

3° la frase « Addizionata con gas acido carbonico ».

Nella parte restante un'inquadratura nera con fregi agli angoli delimita uno spazio di mm. 204×115, a fondo grigio verde a disegni col nome dell'acqua « Generosa » (a caratteri pieni a tinta grigio verde).

Entro tale inquadratura è inserito a caratteri neri, dall'alto in basso « Acqua minerale da tavola, alcalina, digestiva, diuretica; il nome dell'acqua, quello del proprietario, l'ubicazione della sorgente, i nomi degli esecutori delle analisi ed i laboratori dove queste furono eseguite.

Al disotto su tre colonne, da sinistra a destra: i risultati dell'analisi batteriologica, il nome dell'esecutore dell'analisi chimica, del laboratorio dove questa fu eseguita e la data; un giudizio del prof. Andrea Ferranini sulle acque alcaline in genere e sulle indicazioni dell'acqua « Generosa »; le indicazioni dell'acqua stessa secondo il giudizio del prof. Giacomelli. In fondo, a caratteri turchini sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(3901)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 19 dal 6 al 12 maggio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Casteltermini	E	—	1
Id.	Montallegro	E	2	—
Alessandria	Calosso	B	—	1
Ancona (a)	Fabriano	B	—	4
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Brescia	Poncarale Flero	B	—	2
Cagliari	S. Vero Milis	B	—	1
Caltanissetta	Sutera	E	—	1
Campobasso	Venafro	B	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Catanzaro	Chiaravalle	B	—	1
Id.	Staletti	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Macerata	Acquacanina	B	—	1
Milano	Parabiago	B	—	1
Napoli	Marano	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Galliata	B	—	1
Palermo	Bisacquino	B	—	1
Pavia	Confienza	B	1	—
Id.	Cozzo	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Potenza	Avigliano	B	1	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Bellosguardo	Cp	—	1
Savona	Savona	B	—	1
Siracusa	Lentini	O	1	—
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Id	Pianezza	B	—	1
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Varese	Lozza	B	—	1
Id.	Olgiate Olona	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	1	1
			29	31

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Aosta	Caluso	B	2	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Cagliari	S. Nicolò Gerrei	B	—	1
Catania	Belpasso	B	—	1
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Parma	Felino	B	—	1
			3	4
Afta epizootica.				
Agrigento	Naro	O	—	1
Alessandria	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castelnuovo Bormida	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	2	—
Id.	Dusino S. Michele	B	7	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Isola d'Asti	B	2	—
Id.	Nizza Monferrato	B	1	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Sala	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Courmajeur	B	12	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	BO	5	—
Bari delle Puglie	Adelfia	B	1	—
Id.	Andria	B	4	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Gioia del Colle	B	3	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Spinazzola	O	4	4
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Taibon	B	1	—
Bergamo	Brembilla	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	2	—
Id.	Cortenuova	B	1	1
Id.	Dalmino	B	1	—
Id.	Gorlago	B	3	—
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Parre	B	—	2
Id.	Romano di Lombardia	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Telgate	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Treviolo	B	1	—
Id.	Villongo	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	—	1
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Loiano	B	1	—
Id.	Monterenzio	B	2	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Calcinato	B	1	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	3	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Gambara	B	1	2
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	1	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	1
Caltanissetta	Mussomeli	B	—	1
Catanzaro	Andali	B	—	1
Id.	Catanzaro	B	1	—
Id.	Cropani	B	3	—
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Gizzeria	B	—	4
Id.	Maida	B	2	—
Id.	Nicastro	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Platania	B	—	3
Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Simeri e Crichi	B	1	—
Como	Asso	B	—	1
Id.	Bellano	B	—	1
Id.	Bernate Rosales	B	1	—
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Como	B	1	—
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Faggeto Lario	B	—	1
Id.	Figliaro	B	—	1
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	—	1
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	2	—
Id.	Mariano Comasco	B	—	1
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Nesso	B	—	1
Id.	Nibionno	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Oliveto Lario	B	3	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Romanò	B	1	—
Id.	S. Maria Rezzonico	B	3	—
Id.	Saprio	B	1	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Vertemate	B	2	—
Id.	Zebbio-Veloso	B	3	—
Cremona	Palvareto	B	1	1
Id.	Soresina	B	—	1
Cremona	Vescovato	B	1	1
Cuneo	Busca	B	—	1
Id.	Ceresole	B	1	—
Id.	Ceva	B	1	—
Id.	Morozzo	B	—	1
Id.	Priocca	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	1
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Cento	B	1	—
Id.	Ferrara	B	3	—
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	1	—
Id.	Calenzano	B	1	—
Id.	Carmignano	B	—	1
Foggia	Lucera	B	4	—
Id.	Troia	B	2	—
Frosinone	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Campomorone	B	4	—
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	3	—
Lecce	Maglie	B	—	1
Id.	Nardò	B	—	1
Id.	Scorano	B	1	—
Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	2	—
Id.	Porcari	B	—	1
Macerata	Pausula	B	1	—
Mantova	Casaloldo	B	1	1
Id.	Gazzoldo degli Ippol.	B	1	1
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Viadana	B	—	1
Matera	Calciano	B	3	—
Id.	Genzano	B	20	—
Messina	Caronia	B	—	3
Id.	S. Agata di Militello	B	—	4
Milano	Comazzo	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	S. Rocco al Porto	B	—	2
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	2	1
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Mirandola	B	4	1
Id.	Modena	B	4	—
Id.	Novi	B	1	—
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	Soliera	B	4	—
Id.	Spilamberto	B	2	1
Napoli	Maddaloni	B	1	—
Novara	Casalbeltrame	B	1	—
Id.	Crodo	B	3	1
Padova	Albignasego	B	—	1
Id.	Arquà	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Padova	Campodarsego	B	2	—
Id.	Este	B	1	—
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	S. Giorgio Pertiche	B	2	—
Id.	Stanghella	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	2	2
Id.	Vigonza	B	1	—
Palermo	Palermo	B	—	10
Parma	Busseto	B	5	1
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Colorno	B	5	—
Id.	Cortile S. Martino	B	—	1
Id.	Felino	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	1
Id.	Fornovo di Taro	B	1	—
Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Madesano	B	1	—
Id.	Mezzani	B	2	—
Id.	Montecchiarugolo	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	3	—
Id.	San Lazzaro	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	2	1
Id.	Torrile	B	2	2
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	4	—
Id.	Zibello	B	5	—
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	1	1
Id.	Casorate	B	—	1
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Lardirago		1	—
Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Siziano	B	2	—
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Perugia	B	2	—
Id.	Torgiano		1	1
Pesaro e Urbino	S. Lorenzo in Campo		1	—
Piacenza	Calendasco		—	1
Id.	Caorso		1	—
Id.	Castel S. Giovanni		1	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Pisa	Calci	B	1	—
Id.	San Miniato	B	1	5
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	—	2
Id.	Santa Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Id.	Marliana	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	Uzzano	B	1	—
Potenza	Forenza	B	1	—
Ragusa	Spaccaforno	B	3	—
Ravenna	Ravenna	B	3	—
Reggio di Calabria	Melito	B	8	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo di Sotto	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo ne' Monti	B	2	—
Id.	Ramiseto	B	2	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	2	—
Id.	Rubiera	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Civitella San Paolo	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	—	1
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	15	4
	Id.	O	2	1
	Id.	S	—	1
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Badia Polesine	B	2	—
Id.	Polesella	B	2	—
Id.	Villamarzana	B	1	—
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Siena	Montalcino	B	1	1
Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Cosio	B	1	—
Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Grosotto	B	2	—
Id.	Montagna	B	2	—
Id.	Prata Camportaccio	B	1	—
Id.	Valmasino	B	1	—
Id.	Villa di Tirano	B	8	—
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Id.	Taranto	B	6	—
Torino	Avigliana	B	1	—
Id.	Balangero	B	—	1
Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Buriasco	B	1	—
Id.	Carignano	B	3	—
Id.	Carmagnola	B	4	—
Id.	Ceres	B	—	1
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Monastero	B	—	2
Id.	Piobesi Torinese	B	1	—
Id.	Poirino	B	4	—
Id.	Pralormo	B	3	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	San Sebastiano	B	3	—
Trapani	Poggioreale	B	—	3
Trento	Pinzòlo	B	1	—
Id.	Rovereto	B	1	1
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Resana	B	2	—
Id.	Riese	B	1	—
Id.	Santa Lucia	B	1	1
Id.	Vedelago	B	1	—
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Cerrione	B	2	—
Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Trino	B	—	1
Verona	Casaleone	B	1	—
Id.	Castenuovo di Verona	B	—	1
Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Minerbe	B	—	1
Viterbo	Castiglione Teverina	O	1	—
Id.	Lubriano	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
			463	141

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta	Courmajeur	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	—	2
Bolzano (*a*)	Parcines	S	1	—
Cagliari	S. Vero Milis	S	—	1
Id.	Serdiana	S	—	1
Id.	Uras	S	—	1
Cuneo	Montaldo di Mondovì	S	—	1
Fiume	Fiume	S	1	—
Lucca	Capannori	S	—	1
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	San Lazzaro	S	—	1
Id.	San Secondo	S	1	—
Id.	Zibello	S	—	1
Pistoia	Tizzana	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Ciano d'Enza	S	—	1
Roma	Roma	S	9	—
Salerno	Sanza	S	2	—
Siena	Montalcino	S	1	—
Teramo	Teramo	S	3	2
Trieste	Trieste	S	—	8
Verona	S. Martino Buonalb.	S	—	1
			21	21
	Morva			
Como	S. Maria di Rovagnate	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Napoli	E	5	—
			6	1
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	—
Messina	Caronia	E	2	—
Id.	Messina	E	8	1
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	San Giuseppe	E	2	1
Id.	Terzigno	E	2	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	10	—
Salerno	Castel San Giorgio	E	1	—
Id.	Mercato San Severino	E	—	1
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	9	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Trapani	Marsala	E	—	1
Id.	Trapani	E	1	—
			66	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	Cn	—	2
Id.	Ravanusa	Cn	1	—
Id.	Sambuca	Cn	—	1
Ancona (*a*)	Fabriano	Cn	2	—
Id.	Montecarotto	Cn	—	1
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	Cn	—	1
Cagliari	Santu Lussurgiu	Cn	—	1
Como	Como	Cn	—	3
Cremona	Casalmaggiore	Cn	—	1
Id.	Rivarolo del Re	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	—	1
Macerata	Matelica	Cn	1	—
Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Bacoli	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	14
Id.	San Giuseppe	Cn	—	1
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Parma	Parma	Cn	—	1
Pistoia	Agliana	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Cn	1	2
Roma	Roma	Cn	—	1
Siracusa	Canicattini	E	—	1
Taranto	Lizzano	Cn	—	1
Viterbo	Bolsena	Cn	1	—
Id.	Civita Castellana	Cn	1	1
Id.	Faleria	Cn	—	1
			7	39

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	—
Id.	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	2	—
Id.	Pescina	O	3	—
Id.	Prato d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	3	—
Id.	San Pio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Villalago	O	2	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Conza della Campania	O	1	—
Id.	Lacedonia	O	1	—
Id.	Monteverde	O	1	—
Campobasso	Boiano	O	31	—
Id.	Forlì del Sannio	O	1	—
Cuneo	Morozzo	O	—	1
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Biccari	O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Id.	Visso	O	3	—
Matera	Pisticci	O	2	—
Perugia	Assisi	O	—	2
Id.	Foligno	O	5	—
Id.	Spello	O	2	—
Potenza	Anzi	O	—	3
Id.	Melfi	O	1	1
Id.	Potenza	O	2	—
Id.	San Fele	O	1	—
Id.	Saponara di Grumento	O	5	—
Id.	Tolve	O	—	1
Id.	Trivigno	O	—	5
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Leonessa	O	—	2
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Agosta	O	1	—
Id.	Anzio	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montelanico	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	11	1
Id.	San Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Rivigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—
Id.	San Gregorio Magno	O	2	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	3	—
	Segue Rogna.			
Viterbo	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	5	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
			150	16
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Sciacca	Cp O	1	—
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	2	—
Frosinone	S. Donato Val di C.	O	—	1
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Viterbo	Vetralla	O	1	—
			11	1
	Vaiuolo ovino.			
Firenze	Gambassi	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Salerno	San Rufo	O	2	—
Siena	Montalino	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	2	—
Id.	Pulsano	O	1	—
			12	—
	Aborto epizootico.			
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	8	1
Id.	Ferrara	B	7	—
Id.	Sant'Agostino	B	5	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	1	—
Grosseto	Massa Marittima	B	2	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	3	1
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	San Cesario	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue Aborto epizootico.				
Modena	San Felice	B	1	—
Id.	San Prospero	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Parma	San Lazzaro	B	6	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	3	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	4	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
			73	2
Tubercolosi bovina.				
Ancona (*a*)	Fabriano	B	—	1
Firenze	S. Casc. in Val di Pesa	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			—	3
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	2
Macerata	Montecosaro	B	5	—
			5	2
Influenza del cavallo.				
Livorno	Campiglia Marittima	E	—	1
Colera dei polli.				
Macerata	Montecosaro	P	4	—
Perugia	Sellano	P	9	—
Vercelli	Varallo	P	—	1
			13	1

(3784)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	26	**54**	**60**
Carbonchio sintomatico	5	6	**7**
Afta epizootica	58	320	604
Malattie infettive dei suini	16	21	42
Morva	3	3	7
Farcino criptococcico	9	33	71
Rabbia	17	26	46
Rogna	15	71	166
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	9	12
Vaiuolo ovino	6	10	12
Aborto epizootico	7	31	75
Tubercolosi bovina	3	3	3
Diarrea dei vitelli	2	2	7
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Colera dei polli	3	3	14

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	29863	Merlino Giuseppe di Giovanni . . . . L.	20 —
Cons. 5 %	170638	De Luigi Pietro fu Demetrio, domic. a Novi Ligure (Alessandria) »	20 —
3.50 %	464458	Focacci Giovanni di Giacomo . . . . »	17.50
»	464332	Focacci Giovanni di Giacomo . . . . »	73.50
Cons 5 %	429156	Dolfi Pietro fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Callari Anna fu Domenico, vedova Dolfi, domic. a Roma . . . »	340 —
»	429159 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Callari Anna fu Domenico, vedova Dolfi	115 —
3.50 %	435525 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	35 —
»	435522	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	100 —
»	100146 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Nava Agnese-Maria di Luigi, ved. di Colzani Francesco, domic. in Airuno (Como) . . . . . . » per la proprietà: Colzani Giuseppe fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Nava Agnese-Maria di Luigi, ved. Colzani, domic. in Airuno (Como)	5 —
Prest Naz. 5 %	10789 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Doria Antonio di Leonarda, minore sotto la tutela legale della madre Leonarda Doria fu Vincenzo, nubile, domic. in S. Biase (Catanzaro) . . . . » per l'usufrutto: Casulli Francesco fu Giovanni, dom. a S. Biase (Catanzaro)	1.000 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	24849	Moretti Gino di Attilio, domic. a Siena . . . . »	20 —
Cons. 5 % Foglio-scompartimento cedole del certificato di cui contro	314732	D'Alessio Serafina, Carmine, Rosina, Domenico, Lena e Maria fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Di Brizzi Carmela di Giovannantonio, vedova D'Alessio, domic. a Monte S. Giacomo (Salerno) . . . . »	1.960 —
Cons. 5 %	66471	Amministrazione provinciale di Aquila per la fondazione di un Istituto provinciale di agronomia ed agrimensura . . . »	950 —
»	66472	Amministrazione provinciale di Aquila per il Fondo pensione agli insegnanti provinciali . . . . »	3.430 —
»	66473	Amministrazione provinciale di Aquila per l'Ospizio di mendicità Umberto I di Aquila . . . . »	2.250 —
»	66474	Amministrazione provinciale di Aquila per le rendite del legato Antonio Benedetti di Aquila . . . . »	13.030 —
»	66475	Amministrazione provinciale di Aquila a favore del Monte pensioni vedovile di ritiro degli impiegati del cessato Consiglio degli Ospizi di Aquila . . . . »	270 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	50906 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Presidente della Deputazione provinciale di Abruzzo Ultra 2° . . . . » per l'usufrutto: Mozzetti Antonio fu Ferdinando	105 —
»	50907 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Tudoni Cesare fu Felice	42 —
»	95352 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Provincia di Aquila . . . . » per l'usufrutto: Valenzi Saverio fu Giovanni	77 —
»	95354 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: D'Amico Luigi fu Francesco	35 —
»	586906	Cicchitti Angelantonio fu Domenico, domic. in Atessa (Chieti) . »	654.50
»	163652	Chiesa di S. Biagio a Pocaja frazione di Monterchi (Arezzo) . »	14 —
»	248969	Intestata come la precedente . . . . »	203 —
3 %	48998	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Prest. Naz. 5 %	18734	Talassano Andrea di Giuseppe, domic. a Savona (Genova) . . »	500 —
»	18735	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
Cons. 5 %	296448	Garibaldi Fantina fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Aicardi Caterina di Giobatta, vedova di Garibaldi Giacomo, domic. in Cipressa (Porto Maurizio) . . . . »	75 —
»	296449	Garibaldi Bianca fu Giacomo, minore, ecc. come la precedente . »	75 —
»	296450	Garibaldi Letizia fu Giacomo, minore, ecc. come la precedente . »	75 —
» Polizza combattenti	15399	Girolimoni Lorenzo di Ferdinando, domic. in Roma . . . »	20 —
3.50 %	397570	Comune di Civitavecchia (Roma) vincolata . . . . . »	1.330 —
»	271987	Opera pia Benci e Gatti, amministrata dalla Congregazione di carità di Civitavecchia succeduta alla Confraternita del SS. Nome di Gesù . . . . »	493.50
»	369327	Opera pia Benci e Gatti in Civitavecchia (Roma) amministrata da quella Congregazione di carità . . . . »	245 —
»	617819	Congregazione di carità di Civitavecchia (Roma) quale amministratrice dell'Opera pia Benci e Gatti in Civitavecchia (Roma) »	203 —
»	617820	Congregazione di carità di Civitavecchia (Roma) quale amministratrice dell'Orfanotrofio femminile in Civitavecchia . . »	3.50
»	660120	Orfanotrofio femminile di Civitavecchia (Roma) amministrato dalla locale Congregazione suddetta, vincolata . . . »	3.50
»	485952	Intestata come la recedente, vincolata . . . . . . »	70 —
4.50 %	3448	Congregazione di carità di Civitavecchia (Roma) per le Opere pie Benci e Gatti . . . . »	954 —
»	3447	Congregazione di carità di Civitavecchia (Roma) pel Conservatorio della Divina Provvidenza in detta città . . . »	1.926 —
»	26137	Confraternita del SS. Nome di Dio per l'Opera pia Benci e Gatti in Civitavecchia (Roma) . . . . »	345 —
3.50 %	340987	Benefizio Parrocchiale di Ugozzolo in comune di Cortile S. Martino (Parma) . . . . »	28 —
»	359192	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	104900	Chiesa Parrocchiale pei legati di S. Antonio Abate, del Rosario e del Pulpito in Cimamulera (Novara) . . . . . . »	31.50
»	114278	Intestata come la precedente . . . . »	3.50

Roma, 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(635)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — Elenco n. 1

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	269625	340 —	Licci Antonio, Maria-Assunta e Francesco di *Salvatore*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Surbo (Lecce).	Licci Antonio, Maria-Assunta e Francesco di *Nicola-Salvatore*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	748794	890.50	Santi Angela fu Lorenzo Giuseppe, nubile, domic. a Savona (Genova).	Santi Angela fu Lorenzo-Giuseppe, *minore sotto la tutela di Scotti Domenico fu Carlo*, domic. come contro.
»	701753	196 —	Vigilante *Saverio* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre La Greca Ines fu Stanislao vedova di Vigilante Carlo, domic. a Napoli.	Vigilante *Francesco-Saverio* fu Carlo, minore, ecc. come contro.
»	362313	210 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe*, domic. in Firenze; con usufrutto congiuntamente a Fiorito Luigia fu Giacomo Andrea, vedova di Rayna *Giuseppe* ed a Rayna Annetta fu *Giuseppe*.	Rayna Luigi fu *Michele-Giuseppe*, domic. a Firenze; con usufrutto congiuntamente a Fiorito Luigi fu Giacomo-Andrea, vedova di Rayna *Michele-Giuseppe* ed a Rayna Annetta fu *Michele-Giuseppe*.
»	539531	70 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe-Michele*, domic. a Torino, con usufrutto a Rayna Annetta fu *Giuseppe-Michele*.	Rayna Luigi fu *Michele-Giuseppe*, domic. a Torino, con usufrutto a Rayna Annetta fu *Michele-Giuseppe*.
»	680702	21 —	Rayna Luigi fu *Giuseppe*, con usufrutto come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufrutto come la precedente.
»	680701	35 —	Rayna Luigia-Bianca fu Giacomo, nubile, domic. a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 % »	158041 224450	165 — 30 —	Di Carlo o De Carolis *Palmira* di Biagio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Fondi (Caserta).	Di Carlo o De Carolis *Palmina* di Biagio, minore, ecc., come contro.
»	90775	55 —	Vita *Teresina* fu Leonardo, moglie di Rossi *Federico* fu Francesco, domic. a Maratea (Potenza), vincolata.	Vita *Maria-Teresa* fu Leonardo, moglie di Rossi *Nicola-Gaetano-Federico* fu Francesco, domic come contro, vincolata.
»	380527	400 —	Reibaldi Valeria fu Giulio, minore sotto la tutela di Bonnard Giulio fu Nicola, domic. a Roma; con usufrutto a Toninelli *Quintilia* fu *Giacomo* vedova di Mattei Giacinto, domic. a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Toninelli *Maria-Luisa-Quintilia* fu *Giocondo*, vedova, ecc., come contro.
»	380529	80 —	Tailetti Augusto fu Ercole, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380530	80 —	Tailetti Pio fu Ercole, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380531	80 —	Tailetti Guglielmina fu Ercole, moglie di Golini Umberto, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380539	100 —	Leoni Romolo di Raffaele, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380540	100 —	Leoni Ferdinando di Raffaele, domic. a Roma; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	380541	100 —	Leoni Elvira di Raffaele, moglie di Giampietro Michele, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	465455	100 —	Reybaldi Valeria fu Giulio, nubile, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	106625	52.50	*Passerini-Gambacorti* Gaetano di Giuseppe, domic. a Firenze.	*Gambacorti-Passerini* Gaetano di Giuseppe, domic. a Firenze.
»	5005	385 —	Criscuoli *Luisa* fu Antonio, moglie di Mauriello *Giuseppe*, domic. a Mirabella Eclano (Avellino).	Criscuoli *Maria-Luigia* fu Antonio, moglie di Mauriello *Giuseppantonio*, domic. come contro.
» (1902)	32115	210 —	Zovetti Carlo, Maria e Luigi di *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Joris Angela fu Luigi, moglie di detto *Giovanni* Zovetti, domic. a Castenedolo (Brescia).	Zovetti Carlo, Maria e Luigi di *Francesco-Giovanni*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Joris Angela fu Luigi, moglie di detto *Francesco-Giovanni* Zovetti, domic. a Castenedolo (Brescia).
3.50 % (1906)	208267 501843	70 — 24.50	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, domic. in Oneglia (Porto Maurizio), vincolata.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, domic. come contro, vincolata.
»	208223	87.50	Amoretti Anna fu Antonio, moglie del notaio *Bartolomeo* Tallone, domic. in Oneglia (Porto Maurizio).	Amoretti Anna fu Antonio, moglie del notaio *Pietro-Bartolomeo* Tallone, domic. come contro.
Cons. 5 %	139054	400 —	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, domic. in Oneglia (Porto Maurizio), vincolata.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, domic. come contro.
3.50 % mista	3338	140 —	Intestata come la precedente senza vincolo.	Intestata come la precedente senza vincolo.
Cons. 5 % »	355257 355260	30 — 30 —	Bartomucci Florinda } fu Marino, minori Bartomucci Giuseppina } sotto la patria potestà della madre Morresi Amalia fu Luigi, vedova Bartomucci, domic. a Macerata; con usufrutto vitalizio a Tartabini Natalina fu Pietro, nubile, domic. a Macerata.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Tartabini Natalina fu Pietro, *vedova di Bartomucci Pasquale*, domic. come contro.
» » »	241274 241275 241276	35 — 35 — 35 —	Sisto Nicola } fu Giovanni, minori sot- Sisto Rosa } to la patria potestà della Sisto *Donato* } madre *De Cesare* Erminia vedova di Sisto Giovanni, domic. a Conversano (Bari); con usufrutto vitalizio a Sisto *Maria* fu *Vito-Nicola*, nubile.	Sisto Nicola } fu Giovanni, minori sot- Sisto Rosa } to la patria potestà della Sisto *Vito-Donato* } madre *Decesare* Erminia vedova, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Sisto *Maria-Caterina* fu *Nicola*, nubile.
»	241280	25 —	Sisto *Maria* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Fanelli Fante fu Giuseppe, vedova Sisto, domic. a Conversano (Bari); con usufrutto come la precedente.	Sisto *Vita-Maria* fu Francesco, minore, ecc. come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3818)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 49).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	135079	8325 —	Riccardi contessina *Fede*, minore sotto l'amministrazione di suo padre conte *Adolfo*, dom. a Livorno e prole nascitura dal matrimonio di quest'ultimo con Aimée Lang; con usuf. congiuntamente e cumulativamente alla contessa Aimée Riccardi nata Lang e del marito conte *Adolfo* Riccardi.	Riccardi *Maria-Fede* di *Paolo-Adolfo* o *Adolfo*, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura dai coniugi Riccardi *Paolo-Adolfo o Adolfo* e Lang Aimée, dom. a Livorno; con usuf. vital. ai coniugi Riccardi *Paolo Adolfo o Adolfo di Teodoro* e Lang Aimée fu *Givanni, dom. a Livorno.*
Cons. 5 %	18609	20 —	*D'Elia Eglantina* fu *Augusto*, minore sotto la tutela del Patronato Regina Elena in Roma, vincolata.	*Sabatini Eclantina* fu *Angelo-Augusto*, minore ecc. come contro.
3.50 %	637698	140 —	Romano Luisa fu Aniello, *nubile*, dom. a Castelnuovo Vallo Lucania (Salerno).	Romano Luisa fu Aniello *ved. di Esposito Pasquale fu Gennaro*, dom. come contro.
»	685378	87.50		
»	698105	87.50		
»	710155	392 —		
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	76	Cap. 1500 —	Di Leo Maria di *Paolo*, minore sotto la p. p. del padre.	Di Leo Maria di *Francesco-Paolo*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	57	» 500 —	Bonettini Mario di Cesare.	Bonettini Mario di Cesare, *minore sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	155958	1925 —	Lopez y Royo Maria fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Francesca Polizzi *Paternò* fu Francesco ved. di Lopez y Royo Luigi, dom. a Lecce.	Lopez y Royo Maria fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Francesca Polizzi fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	204262	360 —		
»	313700	565 —		
3.50 %	460140	525 —	Regis *Luisa* fu Luigi, moglie di Sceti Giovanni dom. a Campertogno (Novara).	Regis *Luigia* fu Luigi moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	31669	25 —	Corsini Giuseppe di *Giuseppe*, dom. a Favignana, vincolata.	Corsini Giuseppe di *Francesco*, dom. a Favignana, vincolata.
»	137604	175 —	Motta Gina / Motta Maria } fu Eugenio detto Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Manzelli Ester di *Luigi* ved. Motta, dom. a Venezia. La prima e terza rendita sono con usuf. a Manzelli Ester di *Luigi*, ved Motta Eugenio detto Giuseppe, dom. a Venezia.	Motta Gina / Motta Maria } fu Eugenio detto Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Manzelli Ester di *Sante* ved. Motta, dom a Venezia La prima e terza rendita sono con usuf. a Manzelli Ester di *Sante* ved. ecc. come contro.
»	137606	525 —		
»	137605	175 —		
»	137607	525 —		
»	261627	1500 —	Papagni Rosa fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Bonaccino Gamina* fu Michele ved. Papagni, dom. a Bisceglie (Bari)	Papagni Rosa fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Borraccino Maria-Loreta-Carmina* fu Michele, ved. ecc. come contro.
»	252109	250 —	Figli nascituri di Bignardi Mansueto fu Leone e Morselli Maria Luigia fu Natale, rappresentati da detto Bignardi Mansueto, dom. a Carpi (Modena); con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di Bignardi Attilio, Emilio, Silvio ed Alfredo di Mansueto minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carpi (Modena).	Intestata come contro con vincolo di devoluzione in mancanza della prole titolare a favore di Bignardi Attilio, Emilio, Silvio ed Alfredo di Mansueto, *gli ultimi due* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carpi (Modena).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5%	252112	105 —	Bignardi Attilio, Emilio, Silvio ed Alfredo di Mansueto, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Bignardi Mansueto fu Leone e Morselli Maria Luigia fu Natale, dom. a Carpi (Modena).	Bignardi Attilio, Emilio, Silvio ed Alfredo di Mansueto, *gli ultimi due* minori sotto la p. p. del padre ecc, come contro.
»	63090	245 —	*Maldarella* Edoardo fu Donato, minore sotto la tutela di *Maldarella* Domenico fu Donato, dom. a Giovinazzo (Bari).	*Maldarelli* Edoardo fu Donato, minore sotto la tutela di *Maldarelli* Domenico fu Donato, dom a Giovinazzo (Bari).
»	83022	340 —		
3.50 %	111746	49 —	Bruno Giacomo e Federico fu Bartolomeo, minori sotto la tutela della loro madre Sciorato *Angela*, ved. di Bruno Bartolomeo suddetto, dom. a Porto Maurizio.	Bruno Giacomo e Federico fu Bartolomeo, minori sotto la tutela della loro madre Sciorato *Luigia*, ved. ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3074)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 406.

Smarrimento di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 22 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Merlini Rosa fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 315, consolidato 5 % con decorrenza del 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3470 — Data: 11 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Paulis Giovanni Vincenzo fu Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 2625, consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 11 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Direzione provinciale Poste di Avellino per conto di Gammarota Vincenzo fu Angelo-Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: 140, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 1° gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe, per conto di Di Geronimo Teresina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: Prestito nazionale 5 % — Capitale: L. 3500, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3903)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913,

n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 3 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Esattore comunale di Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 232 — Numero del certificato provvisorio: 1287 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Innocenti Angiolo di Agostino, domic. a Pescia (Lucca) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 25700 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Ferretti Giuseppe Renzo fu Battista, domic. ad Iseo (Brescia) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 243 — Numero del certificato provvisorio: 21089 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Ditta fratelli Cipriani di Ruosina (Lucca) — Capitale: L. 3100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 252 — Numero del certificato provvisorio: 22718 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Torrini Oreste di Antonio, domic. a Chianni (Pisa) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 258 — Numero del certificato provvisorio: 1631 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brindisi — Intestazione: Unione cooperativa lavoratori di Mesagne (Brindisi) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 259 — Numero del certificato provvisorio: 11155 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: De Cicco Domenicantonio fu Giovanni, domic. in Calduni (Benevento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 262 — Numero del certificato provvisorio: 1737 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Ufficio collocamento « Albergo Mensa di proprietari e lavoratori » — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 263 — Numero del certificato provvisorio: 5190 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Oldani Annunciata di Annunciata maritata Bignami, domic. a S. Angelo Lodigiano (Milano) — Capitale: L. 800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 265 — Numero del certificato provvisorio: 1382 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: Bruscolotti Ilario fu Giuseppe, domic. a Quadrelli di Montecastrilli (Terni) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 267 — Numero del certificato provvisorio: 4083 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Zingoni Dino di Giuseppe, domic. a Firenze — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 — Numero del certificato provvisorio: 45962 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Bandinelli Leone da Ginestra — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 90033 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Tersigni Emilia fu Loreto, domic. a Balzorano (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 2762 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Panelli Annunziata fu Andrea, domic. a Padova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 2067 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Barresi Lucia fu Luigi, domic. a Rosano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 12896 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Sacchetta Giovanni fu Domenico — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 279 — Numero del certificato provvisorio: 1755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Luppi Egidio fu Paolo, domic. a Modena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 280 — Numero del certificato provvisorio: 52388 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Maione Gennaro fu Francesco, domic. a Chiaiano Uniti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 282 — Numero del certificato provvisorio: 93581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aosta — Intestazione: Cassa del Vicariato della Parrocchia di Rhèmes-St. Georges — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 283 — Numero del certificato provvisorio: 29588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Tosoni Angelo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 912 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Somalia Italiana — Intestazione: Omar Bakar, domic. a Barava (Somalia Italiana) — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(633)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.